

ALLEGATO II

Condizioni generali applicabili alle convenzioni di sovvenzione finanziate dall'Unione europea per azioni esterne

INDICE

Le spiegazioni dei termini usati nelle presenti Condizioni generali sono riportate nel “Glossario dei termini”, allegato A1 della Guida pratica alle procedure contrattuali per le azioni esterne dell'UE.

DISPOSIZIONI GENERALI E AMMINISTRATIVE

Articolo 1 - Obblighi generali	2
Articolo 2 – Obbligo di fornire informazioni e relazioni finanziarie e illustrative	2
Articolo 3 - Responsabilità.....	3
Articolo 4 - Conflitto d'interessi	4
Articolo 5 - Riservatezza.....	4
Articolo 6 - Visibilità	4
Articolo 7 - Proprietà/utilizzo dei risultati e delle attrezzature	5
Articolo 8 – Valutazione/monitoraggio dell'azione	5
Articolo 9 - Modifica della convenzione.....	5
Articolo 10 - Cessione.....	6
Articolo 11 - Periodo di esecuzione dell'azione, proroga, sospensione, forza maggiore e data conclusiva.....	6
Articolo 12 - Risoluzione della convenzione	7
Articolo 13 - Diritto applicabile e composizione delle controversie.....	8
Articolo 14 – Costi ammissibili.....	10
Articolo 15 - Pagamenti e interessi di mora	11
Articolo 16 - Contabilità e verifiche tecniche e finanziarie	15
Articolo 17 - Importo finale del finanziamento da parte dell'amministrazione sovvenzionatrice	17
Articolo 18 – Recupero	17

DISPOSIZIONI GENERALI E AMMINISTRATIVE

ARTICOLO 1 - OBBLIGHI GENERALI

- 1.1. Il beneficiario realizza l'azione sotto la propria responsabilità e in conformità con la Descrizione dell'azione di cui all'allegato I, allo scopo di raggiungere gli obiettivi ivi fissati.
- 1.2. Il beneficiario realizza l'azione con la necessaria cura, efficienza, trasparenza e diligenza, in linea con le migliori pratiche nel settore interessato e conformemente alla presente convenzione.

A tal fine il beneficiario attiva tutte le risorse finanziarie, umane e materiali richieste per la completa esecuzione dell'azione, come specificato nella Descrizione dell'azione.

- 1.3. Il beneficiario agisce da solo o in regime di partenariato con una o più ONG o altri organismi individuati nella Descrizione dell'azione. Egli può subappaltare una parte limitata dell'azione. Tuttavia, la maggior parte dell'azione è a carico del beneficiario e, se del caso, dei suoi partner.

I partner partecipano all'esecuzione dell'azione e le spese da essi sostenute sono ammissibili ai finanziamenti alle stesse condizioni delle spese sostenute dal beneficiario.

Se, al fine di eseguire l'azione, il beneficiario sottoscrive contratti di appalto in conformità con il disposto del primo comma, egli è tenuto a rispettare le procedure di aggiudicazione degli appalti e le regole della cittadinanza e dell'origine stabilite nell'allegato IV della presente convenzione.

Il beneficiario è il solo responsabile dell'esecuzione dell'azione nei confronti dell'amministrazione sovvenzionatrice. Egli garantisce che le condizioni applicabili nei suoi confronti ai sensi degli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 14, 16 e 17 siano applicate anche ai suoi partner, e che quelle applicabili ai sensi degli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 e 16 siano applicate a tutti i suoi subappaltatori. Se del caso, il beneficiario inserisce disposizioni in tal senso nei contratti di appalto che stipula con tali partner e subappaltatori.

- 1.4. Il beneficiario e l'amministrazione sovvenzionatrice sono le uniche parti (le "parti") della presente convenzione. Se la Commissione europea non è l'amministrazione sovvenzionatrice, essa non è parte della presente convenzione, che le conferisce soltanto i diritti e gli obblighi in essa esplicitamente menzionati. Nonostante ciò, la Commissione europea approva la convenzione al fine di garantire che la sovvenzione dell'amministrazione sovvenzionatrice sia finanziata a titolo del bilancio dell'Unione europea¹; le disposizioni sulla visibilità si applicano di conseguenza.

ARTICOLO 2 – OBBLIGO DI FORNIRE INFORMAZIONI E RELAZIONI FINANZIARIE E ILLUSTRATIVE

- 2.1. Il beneficiario deve fornire all'amministrazione sovvenzionatrice tutte le informazioni richieste in merito all'esecuzione dell'azione. A tal fine è tenuto a redigere relazioni intermedie e una relazione finale. Tali relazioni constano di una parte illustrativa e di una parte finanziaria e sono conformi al modello di cui all'allegato VI. Esse si riferiscono

¹ Se una sovvenzione è finanziata dal Fondo europeo di sviluppo, qualsiasi riferimento al finanziamento dell'Unione europea deve essere inteso come riferimento al finanziamento del Fondo europeo di sviluppo.

all'azione nella sua interezza, a prescindere da quale parte sia finanziata dall'amministrazione sovvenzionatrice. Ogni relazione fornisce un resoconto completo di tutti gli aspetti dell'esecuzione dell'azione per il periodo interessato. Qualora, in conformità con l'articolo 15.6, non sia richiesta una relazione sulla verifica delle spese, il beneficiario fornisce in allegato alla relazione un elenco dettagliato di ogni voce di spesa sostenuta nel periodo trattato dalla relazione, indicando per ciascuna il titolo, l'importo, la linea pertinente nel bilancio dell'azione e il riferimento del documento giustificativo. Alla relazione finale sono inoltre allegate le prove dei trasferimenti di proprietà di cui all'articolo 7.

- 2.2. In qualsiasi momento l'amministrazione sovvenzionatrice può richiedere informazioni aggiuntive, che devono essere trasmesse entro 30 giorni dalla richiesta.
- 2.3. Le relazioni sono redatte nella lingua della convenzione. Esse vengono trasmesse all'amministrazione sovvenzionatrice con la frequenza indicata di seguito:
 - se i pagamenti sono effettuati in conformità con l'opzione 1 o con l'opzione 3 dell'articolo 15.1: si deve trasmettere un'unica relazione finale al più tardi tre mesi dopo il periodo di esecuzione definito nell'articolo 2 delle Condizioni particolari;
 - se i pagamenti sono effettuati in conformità con l'opzione 2 dell'articolo 15.1:
 - ogni richiesta di pagamento dev'essere corredata di una relazione intermedia;
 - la relazione finale è trasmessa al più tardi tre mesi dopo il periodo di esecuzione definito nell'articolo 2 delle Condizioni particolari.

Il termine ultimo per la presentazione della relazione finale è prorogato di sei mesi se il beneficiario non ha la propria sede centrale nello Stato in cui è realizzata l'azione.

- 2.4. Ogni ulteriore obbligo in materia di relazioni è specificato nelle Condizioni particolari.
- 2.5. Se il beneficiario non trasmette una relazione finale all'amministrazione sovvenzionatrice entro il termine ultimo stabilito all'articolo 2.3 e non è in grado di fornire una spiegazione scritta accettabile e soddisfacente delle circostanze che gli impediscono di rispettare tale obbligo, l'amministrazione sovvenzionatrice può risolvere la convenzione a norma dell'articolo 12.2, lettera a), e recuperare gli importi già versati e non giustificati.

Inoltre, qualora i pagamenti siano effettuati secondo l'opzione 2 dell'articolo 15.1 e il beneficiario non presenti una relazione intermedia e una richiesta di pagamento entro il termine di ciascun periodo di dodici mesi successivo alla data di cui all'articolo 2.2 delle Condizioni particolari, il beneficiario deve comunicare all'amministrazione sovvenzionatrice i motivi che gli impediscono di ottemperare a tale obbligo e fornire un riepilogo sull'andamento dell'azione. Se il beneficiario viene meno a tale obbligo, l'amministrazione sovvenzionatrice può risolvere la convenzione in conformità con l'articolo 12.2, lettera a), e recuperare gli importi già versati e non giustificati.

ARTICOLO 3 - RESPONSABILITÀ

- 3.1. L'amministrazione sovvenzionatrice non può, in alcun caso e per nessun motivo, essere ritenuta responsabile di danni o lesioni al personale o alla proprietà del beneficiario nel corso dell'esecuzione dell'azione o in conseguenza della stessa. L'amministrazione sovvenzionatrice non può quindi accettare alcuna richiesta di indennizzo o maggiorazione dei pagamenti in relazione a tali danni o lesioni.

- 3.2. Il beneficiario è l'unico soggetto responsabile nei confronti di terzi, anche per lesioni o danni di qualsiasi tipo da questi subiti durante l'esecuzione dell'azione o in conseguenza della stessa. Il beneficiario tiene indenne l'amministrazione sovvenzionatrice da qualsivoglia responsabilità derivante da richieste risarcitorie o azioni giudiziarie presentate o promosse in seguito a una violazione di norme o regolamenti da parte del beneficiario, o dei dipendenti del beneficiario o di soggetti per i quali tali dipendenti sono responsabili, o in conseguenza della violazione di diritti di terzi.

ARTICOLO 4 - CONFLITTO D'INTERESSI

Il beneficiario s'impegna ad adottare ogni precauzione necessaria per evitare conflitti d'interesse e informa tempestivamente l'amministrazione sovvenzionatrice in merito a qualunque situazione che costituisca o che possa determinare conflitti di questo genere.

Vi è conflitto d'interessi quando l'esercizio imparziale e obiettivo delle funzioni di un qualsiasi soggetto di cui alla presente convenzione è compromesso da motivi familiari, affettivi, da affinità politica o nazionale, da interessi economici o da ogni altra comunanza di interessi con un'altra persona.

ARTICOLO 5 - RISERVATEZZA

Fermo restando il disposto dell'articolo 16, l'amministrazione sovvenzionatrice e il beneficiario s'impegnano a tutelare la riservatezza di qualunque documento, informazione o altro materiale loro trasmesso in via riservata per almeno sette anni dopo il pagamento finale. Se la Commissione europea non è l'amministrazione sovvenzionatrice, essa ha comunque accesso a tutti i documenti trasmessi all'amministrazione sovvenzionatrice e rispetta il medesimo obbligo di riservatezza.

ARTICOLO 6 - VISIBILITÀ

- 6.1. A meno che la Commissione europea non concordi o stabilisca diversamente, il beneficiario deve adottare tutte le misure necessarie per pubblicizzare il fatto che l'Unione europea ha finanziato o cofinanziato l'azione. Tali misure devono essere conformi alle norme del Manuale sulla comunicazione e la visibilità per le azioni esterne dell'UE, redatto e pubblicato dalla Commissione europea.
- 6.2. In particolare, il beneficiario fa menzione dell'azione e del contributo finanziario dell'Unione europea nelle informazioni fornite ai destinatari finali dell'azione, nelle sue relazioni interne e annuali e in tutte le comunicazioni agli organi d'informazione. Ove opportuno, inserisce anche il logo dell'Unione europea.
- 6.3. Tutti gli avvisi o le pubblicazioni del beneficiario in merito all'azione, anche nell'ambito di conferenze o seminari, devono specificare che l'azione ha ricevuto il finanziamento dell'Unione europea. Tutte le pubblicazioni del beneficiario, in qualsivoglia formato e tramite qualsiasi mezzo di divulgazione, compreso Internet, devono recare la seguente dicitura: *"Il presente documento è stato realizzato con l'assistenza finanziaria dell'Unione europea. I contenuti del presente documento sono di esclusiva responsabilità di < nome del beneficiario > e non possono in nessun caso essere ritenuti espressione della posizione dell'Unione europea."*
- 6.4. Il beneficiario autorizza l'amministrazione sovvenzionatrice e la Commissione europea (se questa non è l'amministrazione sovvenzionatrice) a pubblicare il suo nome e indirizzo, la cittadinanza, lo scopo della sovvenzione, la durata e il luogo, nonché l'importo massimo della sovvenzione e il tasso di finanziamento dei costi ammissibili dell'azione, come stabilito nell'articolo 3.2 delle Condizioni particolari. Una deroga alla

pubblicazione di tali informazioni può essere concessa qualora sussista il rischio di arrecare danno al beneficiario o di pregiudicarne gli interessi commerciali.

ARTICOLO 7 - PROPRIETÀ/UTILIZZO DEI RISULTATI E DELLE ATTREZZATURE

- 7.1. La proprietà, la titolarità e i diritti di proprietà industriale e intellettuale in riferimento ai risultati dell'azione, alle relazioni e ad altri documenti pertinenti spettano al beneficiario.
- 7.2. In deroga alle disposizioni dell'articolo 7.1 e fatto salvo l'articolo 5, il beneficiario assicura all'amministrazione sovvenzionatrice (e alla Commissione europea se questa non è l'amministrazione sovvenzionatrice) il diritto di utilizzare liberamente, e secondo le modalità da essa ritenute opportune, tutti i documenti prodotti in relazione all'azione, in qualsiasi formato, sempre che ciò non violi diritti di proprietà industriale e intellettuale esistenti.
- 7.3. Qualora il beneficiario non abbia la propria sede centrale nello Stato in cui viene realizzata l'azione e se non diversamente specificato nelle Condizioni particolari, le attrezzature, i veicoli e le forniture pagati a titolo del bilancio dell'azione devono essere trasferiti ai partner locali del beneficiario e/o ai destinatari finali dell'azione, al più tardi entro la fine dell'esecuzione dell'azione. Copie delle prove del trasferimento delle attrezzature e dei veicoli aventi un costo unitario di acquisto superiore a 5 000 euro devono essere allegate alla relazione finale. In tutti gli altri casi tali prove sono conservate per scopi di verifica.

ARTICOLO 8 – VALUTAZIONE/MONITORAGGIO DELL'AZIONE

- 8.1. Se la Commissione svolge una valutazione intermedia o ex post o conduce una missione di monitoraggio, il beneficiario s'impegna a fornire alla Commissione e/o alle persone da essa autorizzate tutti i documenti o le informazioni che possano essere d'aiuto nella valutazione o nella missione di monitoraggio, e concede loro il diritto d'accesso di cui all'articolo 16.2.
- 8.2. Se una parte (o la Commissione europea) svolge o commissiona una valutazione durante l'esecuzione dell'azione, deve fornire all'altra parte e alla Commissione europea (o alle parti) copia della relazione di valutazione.

ARTICOLO 9 - MODIFICA DELLA CONVENZIONE

- 9.1. Qualsiasi modifica della convenzione, compresi i suoi allegati, deve essere definita per iscritto in un addendum. La presente convenzione può essere modificata solo durante il suo periodo di esecuzione.

Per ottenere una modifica, il beneficiario deve farne richiesta all'amministrazione sovvenzionatrice un mese prima della data in cui la modifica dovrebbe entrare in vigore, a meno che non sussistano circostanze particolari, debitamente giustificate dal beneficiario e accettate dall'amministrazione sovvenzionatrice.

- 9.2. Tuttavia, se la modifica del bilancio o della descrizione dell'azione non incide sull'oggetto principale dell'azione e l'impatto finanziario è limitato a uno storno tra voci all'interno della stessa linea principale di bilancio, compresa la cancellazione o l'inserimento di una voce, oppure a uno storno tra linee principali di bilancio che implica una variazione pari o inferiore al 15% dell'importo originale (o dell'importo modificato tramite addendum) in relazione a ciascuna linea principale interessata dei costi ammissibili, il beneficiario può modificare il bilancio e darne tempestiva comunicazione scritta all'amministrazione sovvenzionatrice. Questo metodo non può essere utilizzato

per modificare linee di bilancio riferite alle spese amministrative o alla riserva per imprevisti.

Le eventuali variazioni di indirizzo, di coordinate bancarie e di revisore contabile possono essere semplicemente comunicate per iscritto, per quanto ciò non impedisca all'amministrazione sovvenzionatrice di opporsi alla scelta fatta dal beneficiario riguardo al conto bancario o al revisore.

L'amministrazione sovvenzionatrice si riserva il diritto di richiedere che il revisore di cui all'articolo 5.2 delle Condizioni particolari sia sostituito, qualora considerazioni di cui non era a conoscenza al momento della firma della convenzione mettano in dubbio l'indipendenza o gli standard professionali di tale revisore.

- 9.3. Un addendum non può avere per oggetto o per effetto quello di apportare alla convenzione modifiche che potrebbero rimettere in discussione la decisione di attribuzione della sovvenzione o violare il principio della parità di trattamento dei richiedenti. La sovvenzione massima di cui all'articolo 3.2 delle Condizioni particolari non può essere incrementata.

ARTICOLO 10 - CESSIONE

La convenzione e i pagamenti ad essa relativi non possono essere ceduti in alcun modo a terzi senza la previa autorizzazione scritta dell'amministrazione sovvenzionatrice.

ARTICOLO 11 - PERIODO DI ESECUZIONE DELL'AZIONE, PROROGA, SOSPENSIONE, FORZA MAGGIORE E DATA CONCLUSIVA

- 11.1. Il periodo di esecuzione dell'azione è stabilito nell'articolo 2 delle Condizioni particolari. Il beneficiario deve informare tempestivamente l'amministrazione sovvenzionatrice in merito a qualsiasi circostanza che possa intralciare o ritardare l'esecuzione dell'azione. Il beneficiario può richiedere una proroga del periodo di esecuzione dell'azione al più tardi un mese prima della sua conclusione. La richiesta deve essere corredata di tutti i giustificativi necessari per la sua valutazione.
- 11.2. Il beneficiario può sospendere l'esecuzione dell'azione, interamente o in parte, se le circostanze (prevalentemente di forza maggiore) ne rendono troppo difficile o pericolosa la prosecuzione. Il beneficiario deve informare immediatamente l'amministrazione sovvenzionatrice, fornendo tutte le informazioni dettagliate del caso. Ogni parte può risolvere la convenzione in conformità con l'articolo 12.1. Se la convenzione non è risolta, il beneficiario si adopera per ridurre al minimo la durata della sospensione e per riprendere l'esecuzione dell'azione non appena le circostanze lo consentano, dandone comunicazione all'amministrazione sovvenzionatrice.
- 11.3. L'amministrazione sovvenzionatrice può chiedere al beneficiario di sospendere l'esecuzione dell'azione, interamente o in parte, se le circostanze (prevalentemente di forza maggiore) ne rendono troppo difficile o pericolosa la prosecuzione. Ogni parte può risolvere la convenzione in conformità con l'articolo 12.1. Se la convenzione non è risolta, il beneficiario si adopera per ridurre al minimo la durata della sospensione e per riprendere l'esecuzione dell'azione non appena le circostanze lo consentano, con la previa autorizzazione scritta dell'amministrazione sovvenzionatrice.
- 11.4. Il periodo di esecuzione dell'azione è prorogato per un lasso di tempo equivalente alla durata della sospensione, fatta salva qualsiasi modifica della convenzione che possa rendersi necessaria per adeguare l'azione alle nuove condizioni di esecuzione.

- 11.5. Per “forza maggiore” si intende qualsiasi situazione o evento imprevedibile ed eccezionale, indipendente dalla volontà delle parti, che impedisce a una delle parti di eseguire uno dei propri obblighi contrattuali, non è imputabile a errore o negligenza dell’una o dell’altra parte (né dei relativi subappaltatori, agenti o dipendenti) e a cui non si è potuto ovviare nonostante ogni diligenza impiegata. I difetti o ritardi di messa a disposizione di attrezzature o materiali, le vertenze di lavoro, gli scioperi o le difficoltà finanziarie non possono essere invocati come caso di forza maggiore. Nessuna delle parti è considerata inadempiente ai suoi obblighi in forza della presente convenzione se ne è impedita da un caso di forza maggiore. Fatto salvo il disposto degli articoli 12.2 e 12.4, la parte che deve far fronte a un caso di forza maggiore avverte senza indugio l’altra parte, precisando la natura, la durata presunta e gli effetti prevedibili del problema, e prende qualsiasi provvedimento atto a ridurre al minimo gli eventuali danni.
- 11.6. Gli obblighi di pagamento dell’Unione europea a titolo della presente convenzione si concludono 18 mesi dopo il periodo di esecuzione di cui all’articolo 2 delle Condizioni particolari, sempre che la convenzione non sia risolta ai sensi dell’articolo 12.

L’amministrazione sovvenzionatrice informa il beneficiario di qualsiasi differimento della data di conclusione degli obblighi.

ARTICOLO 12 - RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

- 12.1. Qualora una parte ritenga che l’esecuzione della convenzione non possa più avvenire in maniera efficace e adeguata, si consulta con l’altra parte. In assenza di un accordo risolutivo, ciascuna delle parti può porre termine alla presente convenzione con un preavviso scritto di due mesi, senza essere tenuta per questo a versare alcun indennizzo.
- 12.2. L’amministrazione sovvenzionatrice può risolvere la convenzione, senza preavviso e senza pagare alcun indennizzo:
- a) allorché il beneficiario non adempia agli obblighi che gli incombono, senza darne giustificazione, e continui a essere inadempiente, anche dopo essere stato sollecitato a conformarsi a tali obblighi tramite richiesta scritta, oppure non fornisca una spiegazione soddisfacente entro 30 giorni dall’invio della richiesta;
 - b) allorché il beneficiario sia in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo, cessazione d’attività o in ogni altra situazione analoga risultante da una procedura della medesima natura prevista da leggi e regolamenti nazionali, o quando a suo carico sia in corso un procedimento di tal genere;
 - c) allorché l’amministrazione sovvenzionatrice abbia le prove che il beneficiario o qualsiasi persona giuridica o fisica correlata si sia resa responsabile di gravi violazioni dei doveri professionali; ciò vale anche per i partner e gli agenti del beneficiario;
 - d) allorché l’amministrazione sovvenzionatrice abbia le prove che il beneficiario o qualsiasi persona giuridica o fisica correlata si sia resa responsabile di frode, corruzione, partecipazione a un’organizzazione criminale o qualsiasi altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell’Unione europea; ciò vale anche per i partner e gli agenti del beneficiario;
 - e) allorché il beneficiario cambi personalità giuridica, a meno che non sia redatto un addendum che registri tale circostanza;
 - f) allorché il beneficiario non rispetti più le disposizioni degli articoli 4, 10 e 16;

- g) allorché il beneficiario fornisca dichiarazioni false o incomplete per ottenere la sovvenzione prevista dalla convenzione o trasmetta relazioni che non rispecchiano la realtà;
- h) allorché il beneficiario non abbia adempiuto agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali o agli obblighi fiscali e tributari secondo la legislazione dello Stato in cui è stabilito;
- i) allorché l'amministrazione sovvenzionatrice abbia le prove che il beneficiario o qualsiasi persona giuridica o fisica correlata si sia resa responsabile di errori sostanziali, irregolarità o frode nella procedura di attribuzione o nell'esecuzione della sovvenzione; ciò vale anche per i partner e gli agenti del beneficiario.

Nei casi di cui alle precedenti lettere c), d) e i), per persona fisica correlata si intende qualsiasi persona fisica avente poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo in relazione al beneficiario. Per persona giuridica correlata si intende in particolare qualsiasi persona giuridica che soddisfa i criteri di cui all'articolo 1 della settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983.

- 12.3. Il beneficiario che abbia dichiarato il falso, sia incorso in errori sostanziali o abbia commesso irregolarità e frodi, oppure una grave inadempienza degli obblighi contrattuali, può essere escluso da tutte le sovvenzioni finanziate dall'amministrazione sovvenzionatrice per un massimo di cinque anni dalla data in cui viene accertato l'illecito, confermato dopo un procedimento giudiziario effettuato in contraddittorio con il beneficiario. Tale periodo può essere portato a 10 anni in caso di recidiva nel corso del quinquennio successivo alla data suddetta.
- 12.4. In caso di risoluzione, il beneficiario ha diritto al pagamento della sovvenzione soltanto per la parte eseguita dell'azione, esclusi i costi associati agli impegni correnti che sarebbero portati a termine successivamente alla risoluzione. A questo scopo, il beneficiario presenta una richiesta di pagamento e una relazione finale in conformità con l'articolo 2.
- 12.5. Tuttavia, laddove la convenzione sia risolta dal beneficiario per il verificarsi delle fattispecie di cui alle lettere d), e) e g) dell'articolo 12.2, l'amministrazione sovvenzionatrice può richiedere il rimborso totale o parziale delle somme già versate a titolo della sovvenzione, proporzionalmente alla gravità delle inadempienze in questione e dopo aver permesso al beneficiario di presentare le sue osservazioni.
- 12.6. Prima di risolvere la convenzione secondo quanto stabilito dal presente articolo, o come soluzione alternativa, l'amministrazione sovvenzionatrice può sospendere i pagamenti in via precauzionale, senza darne preavviso.
- 12.7. La presente convenzione è automaticamente risolta se da essa non è scaturito alcun pagamento da parte dell'amministrazione sovvenzionatrice nel triennio successivo alla firma.

ARTICOLO 13 - DIRITTO APPLICABILE E COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE

- 13.1. La presente convenzione è disciplinata dal diritto dell'amministrazione sovvenzionatrice o, se l'amministrazione sovvenzionatrice è la Commissione europea, dal diritto dell'Unione europea, eventualmente integrato dal diritto belga.
- 13.2. Le parti si adoperano per comporre amichevolmente qualsiasi controversia che possa sorgere tra loro durante l'esecuzione della presente convenzione. A tal fine, esse comunicano per iscritto le loro posizioni e le soluzioni che ritengono praticabili, e si incontrano su richiesta di una delle parti. Le parti hanno 30 giorni di tempo per

rispondere alle richieste di composizione amichevole. Trascorso tale periodo, o qualora il tentativo di giungere a una composizione amichevole non abbia prodotto effetti entro 120 giorni dalla prima richiesta, ciascuna parte può comunicare all'altra di ritenere fallita la procedura.

- 13.3. In caso di mancato raggiungimento di una composizione amichevole, la controversia può essere sottoposta, di comune accordo tra le parti, alla procedura di conciliazione della Commissione europea, se questa non è l'amministrazione sovvenzionatrice. Qualora non si giunga a una composizione entro 120 giorni dall'avvio della procedura di conciliazione, ciascuna parte può comunicare all'altra di ritenere fallita la procedura.
- 13.4. In caso di fallimento delle suddette procedure, ciascuna parte ha la facoltà di sottoporre la controversia al foro competente dello Stato dell'amministrazione sovvenzionatrice, oppure al foro di Bruxelles qualora l'amministrazione sovvenzionatrice sia la Commissione europea.

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

ARTICOLO 14 – COSTI AMMISSIBILI

14.1. Sono costi ammissibili i costi effettivamente sostenuti dal beneficiario della sovvenzione e che soddisfano tutti i seguenti criteri:

- a) sono sostenuti nel corso dell'esecuzione dell'azione in conformità con l'articolo 2 delle Condizioni particolari, a eccezione dei costi relativi alle relazioni finali, alla verifica delle spese e alla valutazione dell'azione, a prescindere dal momento in cui è avvenuto l'effettivo esborso da parte del beneficiario e/o dei suoi partner. Benché le procedure per l'aggiudicazione di subappalti riguardanti beni/servizi/lavori di cui all'articolo 1.3, terzo comma, possano essere state avviate, il beneficiario o i suoi partner non possono stipulare contratti prima dell'inizio del periodo di esecuzione dell'azione, sempre che le disposizioni di cui all'allegato IV siano state rispettate;
- b) devono essere indicati nel bilancio complessivo stimato dell'azione;
- c) devono essere necessari per l'esecuzione dell'azione che costituisce l'oggetto della sovvenzione;
- d) sono identificabili e verificabili, in particolare alla luce dei registri contabili del beneficiario e determinati in conformità con le norme contabili dello Stato in cui è stabilito il beneficiario, oltre che con le prassi abituali di contabilità analitica del beneficiario;
- e) devono essere ragionevoli, giustificati e conformi ai requisiti di una sana gestione finanziaria, in particolare per ciò che concerne l'economia e l'efficienza.

14.2. Subordinatamente al rispetto dei summenzionati criteri nonché, se del caso, delle disposizioni dell'allegato IV, sono ritenuti ammissibili i seguenti costi diretti del beneficiario e dei suoi partner:

- le spese per il personale impegnato nell'azione, corrispondenti alle retribuzioni lorde effettive, comprensive dei contributi previdenziali e di altri oneri connessi; tali spese e retribuzioni non devono eccedere quelle normalmente a carico del beneficiario o dei suoi partner, a seconda dei casi, salvo ove siano giustificate come indispensabili per l'esecuzione dell'azione;
- le spese di viaggio e di soggiorno del personale e di altri partecipanti all'azione, purché non eccedano quelle normalmente a carico del beneficiario o dei suoi partner, a seconda dei casi. I rimborsi a tasso fisso delle indennità giornaliere non devono essere superiori alle tariffe stabilite nell'allegato III, corrispondenti alle tabelle pubblicate dalla Commissione europea al momento della firma della convenzione;
- le spese per l'acquisto o il noleggio di attrezzature e forniture (nuove o usate), sostenute appositamente ai fini dell'esecuzione dell'azione, e le spese per i servizi, purché corrispondano alle tariffe di mercato;
- i costi dei materiali di consumo;
- le spese di subappalto;
- i costi direttamente connessi ai requisiti della presente convenzione (divulgazione di informazioni, valutazione propria all'azione, revisioni contabili, traduzione, riproduzione, assicurazione ecc.), compresi i costi dei servizi finanziari (in particolare, spese bancarie per i bonifici e spese delle garanzie finanziarie).

- 14.3. Nel bilancio dell'azione può essere inclusa una riserva per imprevisti non superiore al 5% dei costi diretti ammissibili. Tale riserva può essere utilizzata soltanto con la previa autorizzazione scritta dell'amministrazione sovvenzionatrice.
- 14.4. Una percentuale fissa dei costi diretti ammissibili dell'azione, non superiore al 7% dell'importo totale, può essere rimborsata come costo indiretto a copertura delle spese amministrative generali sostenute dal beneficiario per l'azione, salvo laddove il beneficiario abbia ricevuto una sovvenzione di funzionamento finanziata a titolo del bilancio dell'Unione europea. Il finanziamento a tasso fisso in relazione ai costi indiretti non richiede alcun documento contabile di supporto.

I costi indiretti sono ammissibili purché non comprendano le spese attribuite a un'altra linea del bilancio della convenzione.

Il presente articolo 14.4 non si applica nel caso di una sovvenzione di funzionamento.

- 14.5. I contributi in natura, che devono essere elencati separatamente nell'allegato III, non rappresentano spese effettive e quindi non costituiscono costi ammissibili. Salvo ove diversamente specificato nelle Condizioni particolari, i contributi in natura non possono essere considerati un cofinanziamento da parte del beneficiario. Le spese del personale impegnato nell'azione non costituiscono un contributo in natura e, se sono sostenute dal beneficiario o dai suoi partner, possono essere considerate un cofinanziamento nel bilancio dell'azione.

Indipendentemente da quanto precede, se la descrizione dell'azione prevede contributi in natura, tali contributi devono essere forniti.

- 14.6. I seguenti costi non sono considerati ammissibili:
- debiti e accantonamenti per perdite o debiti;
 - interessi passivi;
 - voci già finanziate in un altro contesto;
 - acquisti di terreni o fabbricati, salvo ove siano necessari per l'esecuzione diretta dell'azione, nel qual caso la proprietà deve essere trasferita ai beneficiari finali e/o ai partner locali, al più tardi alla conclusione dell'azione;
 - perdite su cambi;
 - imposte, IVA inclusa, a meno che il beneficiario (o, se del caso, i suoi partner) non riesca a dimostrare di non poter recuperare tali imposte e i regolamenti applicabili autorizzino la copertura delle imposte;
 - accrediti a favore di terzi.

ARTICOLO 15 - PAGAMENTI E INTERESSI DI MORA

- 15.1. Le modalità di pagamento sono definite nell'articolo 4 delle Condizioni particolari e corrispondono a una delle tre opzioni seguenti:

Opzione 1: Azioni con un periodo di esecuzione non superiore a 12 mesi o nelle quali il finanziamento erogato dall'amministrazione sovvenzionatrice non supera l'importo di 100 mila euro

L'amministrazione sovvenzionatrice versa la sovvenzione al beneficiario con le seguenti modalità:

- prefinanziamento dell'80% dell'importo di cui all'articolo 3.2 delle Condizioni particolari, in conformità con le disposizioni dell'articolo 4.3 delle Condizioni particolari;
- saldo entro 45 giorni dalla data di approvazione, da parte dell'amministrazione sovvenzionatrice, della relazione finale in conformità con l'articolo 15.2, corredata di una richiesta di pagamento del saldo secondo il modello di cui all'allegato V.

Opzione 2: Azioni con un periodo di esecuzione superiore a 12 mesi e nelle quali il finanziamento erogato dall'amministrazione sovvenzionatrice supera l'importo di 100 mila euro

L'amministrazione sovvenzionatrice versa la sovvenzione al beneficiario con le seguenti modalità:

- rata iniziale di prefinanziamento corrispondente all'80% della parte del bilancio stimato per i primi 12 mesi finanziata dall'amministrazione sovvenzionatrice, come specificato nell'articolo 4 delle Condizioni particolari, in conformità con le disposizioni dell'articolo 4.3 delle Condizioni particolari;
- ulteriori rate di prefinanziamento, corrispondenti all'importo specificato nell'articolo 4 delle Condizioni particolari e destinate alla normale copertura delle esigenze di finanziamento del beneficiario per ogni periodo di esecuzione dell'azione della durata di dodici mesi, entro 45 giorni dalla data di approvazione, da parte dell'amministrazione sovvenzionatrice, di una relazione intermedia in conformità con l'articolo 15.2, corredata di:
 - una richiesta di pagamento secondo il modello di cui all'allegato V;
 - una relazione sulla verifica delle spese ai sensi dell'articolo 15.6, se richiesta;
 - una garanzia finanziaria, se prevista ai sensi dell'articolo 15.7;
- saldo entro 45 giorni dalla data di approvazione, da parte dell'amministrazione sovvenzionatrice, della relazione finale in conformità con l'articolo 15.2, corredata di:
 - una richiesta di pagamento del saldo secondo il modello di cui all'allegato V;
 - una relazione sulla verifica delle spese ai sensi dell'articolo 15.6.

La concessione di un ulteriore prefinanziamento è ammessa soltanto se la parte della spesa effettivamente sostenuta che deve essere finanziata dall'amministrazione sovvenzionatrice (applicando la percentuale stabilita nell'articolo 3.2 delle Condizioni particolari) corrisponde almeno al 70% del precedente pagamento (e al 100% di qualsiasi precedente pagamento), come dimostrato dalla relativa relazione intermedia e, se del caso, da una relazione sulla verifica delle spese secondo quanto specificato nell'articolo 15.6. Se l'utilizzo dei prefinanziamenti precedenti è inferiore al 70%, l'importo di ogni nuovo prefinanziamento è ridotto in misura equivalente agli importi non utilizzati dei precedenti prefinanziamenti.

La somma totale del prefinanziamento a titolo della convenzione non può superare il 90% dell'importo di cui all'articolo 3.2 delle Condizioni particolari.

Opzione 3: Tutte le azioni

L'amministrazione sovvenzionatrice versa la sovvenzione al beneficiario in un'unica soluzione entro 45 giorni dalla data di approvazione, da parte dell'amministrazione medesima, della relazione finale in conformità con l'articolo 15.2, unitamente a:

- una richiesta di pagamento del saldo secondo il modello di cui all'allegato V;
- una relazione sulla verifica delle spese, se prevista ai sensi dell'articolo 15.6.

15.2. Le relazioni si considerano approvate in assenza di una risposta scritta dell'amministrazione sovvenzionatrice entro 45 giorni dal ricevimento delle relazioni medesime, corredate dei documenti richiesti. L'approvazione delle relazioni non implica il riconoscimento della loro regolarità né dell'autenticità, completezza e correttezza delle dichiarazioni e delle informazioni in esse contenute.

L'amministrazione sovvenzionatrice può sospendere i termini per l'approvazione di una relazione, comunicando al beneficiario che la relazione non può essere approvata e che ritiene necessario condurre ulteriori verifiche. La sospensione ha effetto a partire dalla data d'invio della notifica da parte dell'amministrazione sovvenzionatrice. In tal caso, l'amministrazione sovvenzionatrice ha la facoltà di richiedere chiarimenti, modifiche o ulteriori informazioni, che devono essere prodotti entro 30 giorni dalla richiesta. I termini tornano a decorrere a partire dalla data di ricevimento delle informazioni richieste.

Le relazioni devono essere presentate in conformità con l'articolo 2.

15.3. La scadenza del termine ultimo di pagamento di 45 giorni di cui all'articolo 15.1 è il giorno dell'addebito sul conto dell'amministrazione sovvenzionatrice. Fatto salvo l'articolo 12.6, l'amministrazione sovvenzionatrice può sospendere i termini per il pagamento comunicando al beneficiario che la richiesta di pagamento non è ammissibile, in quanto l'importo in questione non è dovuto o non sono stati presentati idonei documenti giustificativi, oppure perché ritiene necessario svolgere ulteriori verifiche, ivi compresi controlli in loco, onde accertare l'ammissibilità della spesa. La sospensione ha effetto a partire dalla data d'invio della notifica da parte dell'amministrazione sovvenzionatrice. I termini per il pagamento tornano a decorrere a partire dalla data di registrazione di una richiesta di pagamento correttamente formulata.

15.4. Decorsi i termini di cui sopra ed entro due mesi dalla ricezione di un pagamento tardivo, il beneficiario – salvo che sia una pubblica amministrazione o un ente pubblico di uno Stato membro dell'Unione europea – può chiedere gli interessi di mora:

- al tasso di sconto applicato dalla banca centrale dello Stato dell'amministrazione sovvenzionatrice se i pagamenti sono nella moneta di quello Stato;
- al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento in euro, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, se i pagamenti sono in euro,

il primo giorno del mese di scadenza, maggiorato di 3,5 punti percentuali. Gli interessi si calcolano sul periodo che intercorre tra la scadenza del termine ultimo per il pagamento e la data di addebito sul conto dell'amministrazione sovvenzionatrice. Tali interessi non sono considerati reddito ai fini dell'articolo 17.3. Eventuali pagamenti parziali sono imputati in primo luogo agli interessi di mora così stabiliti.

15.5. Quando la procedura di attribuzione o l'esecuzione della convenzione sono inficiate da errori sostanziali, irregolarità o frodi imputabili al beneficiario, l'amministrazione sovvenzionatrice può rifiutare il pagamento o recuperare gli importi già versati, proporzionalmente alla gravità degli errori, delle irregolarità o delle frodi. L'amministrazione sovvenzionatrice può altresì sospendere i pagamenti nei casi, sospetti o accertati, di errori, irregolarità o frode da parte del beneficiario nell'esecuzione di un'altra convenzione finanziata dal bilancio generale dell'Unione europea o da bilanci gestiti da quest'ultima, i quali potrebbero incidere sull'esecuzione della presente convenzione. La sospensione ha effetto a partire dalla data d'invio della notifica da parte dell'amministrazione sovvenzionatrice.

15.6. Una relazione sulla verifica delle spese dell'azione, redatta da un revisore contabile autorizzato che soddisfi le condizioni specifiche indicate nel capitolato d'oneri con riferimento alla verifica delle spese, deve essere allegata a:

- ogni richiesta di pagamento a titolo di prefinanziamento per ciascun esercizio, nel caso di sovvenzioni d'importo pari o superiore a 750 mila euro;
- ogni relazione finale nel caso di sovvenzioni d'importo superiore a 100 mila euro;
- ogni richiesta di pagamento d'importo superiore a 100 mila euro per l'esercizio, nel caso di sovvenzioni di funzionamento.

Il revisore contabile verifica se i costi dichiarati dal beneficiario rispondono a verità, sono stati accuratamente registrati e sono ammissibili a norma della convenzione, accerta le entrate dell'azione e produce una relazione sulla verifica delle spese secondo il modello di cui all'allegato VII.

Il beneficiario concede al revisore ogni diritto di accesso di cui all'articolo 16.2.

La relazione sulla verifica delle spese che accompagna una richiesta di pagamento del saldo copre tutte le spese non contemplate nelle precedenti relazioni sulla verifica delle spese.

Facendo riferimento alla relazione sulla verifica delle spese, l'amministrazione sovvenzionatrice determina il totale delle spese ammissibili che possono essere detratte dall'ammontare totale del prefinanziamento nell'ambito della convenzione (liquidazione).

Se il beneficiario è una pubblica amministrazione o un ente pubblico, l'amministrazione sovvenzionatrice può esentarlo dall'obbligo della verifica delle spese.

15.7. Qualora l'ammontare totale del prefinanziamento versato a titolo della convenzione sia superiore all'80% dell'importo della convenzione e superi i 60 mila euro, il pagamento deve essere integralmente coperto da una garanzia finanziaria. Quando il beneficiario è un'organizzazione non governativa, la garanzia è richiesta se l'ammontare totale del prefinanziamento versato a titolo della convenzione supera l'importo di 1 milione di euro o il 90% dell'importo della convenzione. La garanzia finanziaria deve essere denominata in euro o nella moneta locale, essere redatta secondo il modello di cui all'allegato VIII e, salvo ove diversamente stabilito dall'amministrazione sovvenzionatrice, deve essere fornita da un organismo bancario o finanziario riconosciuto con sede in uno degli Stati membri dell'Unione europea. La garanzia rimane valida fino a quando viene liberata dall'amministrazione sovvenzionatrice, allorché l'importo totale del prefinanziamento a titolo della convenzione torna a scendere al di sotto di 1 milione di euro o successivamente al pagamento del saldo.

La presente disposizione non si applica se il beneficiario è una pubblica amministrazione, un ente pubblico o un'organizzazione internazionale, salvo ove diversamente disposto nelle Condizioni particolari. I pagamenti dovuti dall'amministrazione sovvenzionatrice devono essere effettuati sul conto o sul sottoconto bancario specificato nella scheda di identificazione finanziaria di cui all'allegato V, che identifica i fondi versati dall'amministrazione sovvenzionatrice e permette di calcolare gli interessi maturati su tali fondi.

15.8. L'amministrazione sovvenzionatrice effettua i pagamenti nella moneta del suo Stato di appartenenza o in euro, in conformità con le Condizioni particolari. In quest'ultimo caso, la conversione in euro dei costi reali sostenuti in altre monete è effettuata al tasso risultante dalla media dei tassi pubblicati su InforEuro per i mesi trattati nella pertinente relazione, salvo ove diversamente stabilito nelle Condizioni particolari.

Nel caso di un'oscillazione eccezionale dei tassi di cambio, le parti si consultano tra loro nell'intento di riorganizzare l'azione in modo da ridurre l'impatto di tale oscillazione. All'occorrenza, l'amministrazione sovvenzionatrice può adottare ulteriori provvedimenti.

- 15.9. Gli interessi o i benefici equivalenti risultanti dal prefinanziamento versato dall'amministrazione sovvenzionatrice al beneficiario sono menzionati nelle relazioni intermedie e finale. Subordinatamente alle condizioni stabilite nell'atto di base, gli interessi maturati su un importo pari o inferiore a 250 mila euro versato dall'amministrazione sovvenzionatrice a titolo di prefinanziamento non sono dovuti all'amministrazione medesima e possono essere utilizzati dal beneficiario a favore dell'azione. Gli interessi maturati su un importo superiore a 250 mila euro versato dall'amministrazione sovvenzionatrice a titolo di prefinanziamento sono attribuiti all'azione e detratti dal pagamento del saldo degli importi dovuti al beneficiario, a meno che l'amministrazione sovvenzionatrice non chieda al beneficiario di rimborsare gli interessi generati dai prefinanziamenti prima del versamento del saldo.

L'amministrazione sovvenzionatrice non ha diritto agli interessi su prefinanziamenti versati a Stati membri dell'Unione europea.

- 15.10. Subordinatamente alle condizioni stabilite nell'atto di base, nel caso di interventi di gestione delle crisi che siano riconosciute come tali dall'amministrazione sovvenzionatrice, gli interessi maturati su prefinanziamenti pari o inferiori a 750 mila euro non sono dovuti all'amministrazione sovvenzionatrice e possono essere utilizzati dal beneficiario a favore dell'azione. Gli interessi maturati su prefinanziamenti superiori a 750 mila euro sono dovuti all'amministrazione sovvenzionatrice.
- 15.11. Gli interessi non sono presi in considerazione in sede di calcolo dell'importo complessivo del prefinanziamento a titolo della convenzione, né sono considerati entrate ai fini dell'importo finale di cui all'articolo 17.
- 15.12. Fatte salve le condizioni stabilite nell'atto di base, alla fine di ogni esercizio l'amministrazione sovvenzionatrice recupera, per ogni periodo di rendicontazione, gli interessi maturati sui prefinanziamenti superiori a 750 mila euro.
- 15.13. Tutti i riferimenti a giorni nel presente articolo 15 si intendono a giorni di calendario.

ARTICOLO 16 - CONTABILITÀ E VERIFICHE TECNICHE E FINANZIARIE

- 16.1. Il beneficiario tiene una contabilità accurata e regolare sull'esecuzione dell'azione, utilizzando un adeguato sistema contabile e di registrazione in partita doppia. Tali sistemi possono costituire parte integrante del normale sistema del beneficiario oppure essere ad esso complementari. Il sistema contabile viene gestito in conformità con le politiche e le norme contabili e di registrazione applicabili nello Stato interessato. I conti e le spese relativi all'azione devono essere facilmente identificabili e verificabili. Ciò può essere garantito utilizzando conti separati per l'azione in questione, oppure assicurandosi che le spese relative a tale azione siano facilmente identificabili e rintracciabili nei sistemi contabili e di registrazione del beneficiario. I conti devono specificare gli interessi maturati sui fondi versati dall'amministrazione sovvenzionatrice.

Il beneficiario assicura che la relazione finanziaria (intermedia e finale) di cui all'articolo 2 possa essere idoneamente e agevolmente riconciliata con il sistema contabile e di registrazione del beneficiario e con la relativa contabilità e altra documentazione. A questo scopo, il beneficiario prepara e conserva le opportune riconciliazioni nonché i relativi prospetti, analisi e ripartizioni ai fini dell'ispezione e della verifica.

- 16.2. Il beneficiario acconsente a che la Commissione europea, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode, la Corte dei conti europea e qualsiasi revisore contabile esterno autorizzato

dall'amministrazione sovvenzionatrice a effettuare verifiche ai sensi dell'articolo 15.6 controllino, mediante verifiche di documenti o con controlli in loco, l'esecuzione dell'azione e, se necessario, svolgano un audit completo sulla base dei giustificativi dei conti, dei documenti contabili e di qualsiasi altro documento pertinente al finanziamento dell'azione. Tali controlli possono aver luogo fino a 7 anni dopo il pagamento del saldo.

Il beneficiario acconsente altresì a che l'Ufficio europeo per la lotta antifrode e qualsiasi revisore contabile esterno autorizzato dall'amministrazione sovvenzionatrice a effettuare verifiche ai sensi dell'articolo 15.6 eseguano controlli e verifiche in loco secondo le procedure previste nella normativa dell'UE ai fini della tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea contro le frodi e altre irregolarità.

A tal fine, il beneficiario si impegna a fornire accesso adeguato al personale o agli agenti della Commissione europea, dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode, della Corte dei conti europea nonché a qualsiasi revisore contabile esterno autorizzato dall'amministrazione sovvenzionatrice a effettuare verifiche ai sensi dell'articolo 15.6 presso i cantieri e i luoghi di esecuzione dell'azione, nonché a consentire l'accesso ai propri sistemi informatici, a tutti i documenti e banche dati concernenti la gestione tecnica e finanziaria dell'azione e a prendere tutte le misure necessarie ad agevolarne il lavoro. L'accesso accordato agli agenti della Commissione europea, dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode, della Corte dei conti europea e a qualsiasi revisore contabile esterno autorizzato dall'amministrazione sovvenzionatrice a effettuare verifiche ai sensi dell'articolo 15.6 avviene secondo i principi della riservatezza nei confronti di terzi, fatti salvi i vincoli di diritto pubblico a cui essi sono soggetti. I documenti devono essere facilmente accessibili e archiviati in maniera da agevolarne l'esame e il beneficiario è tenuto a informare l'amministrazione sovvenzionatrice della loro precisa ubicazione.

Il beneficiario garantisce che i diritti della Commissione europea, dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode, della Corte dei conti europea e di qualsiasi revisore contabile esterno autorizzato dall'amministrazione sovvenzionatrice a effettuare verifiche ai sensi dell'articolo 15.6 di effettuare audit, verifiche e controlli siano parimenti applicabili ai partner e ai subappaltatori del beneficiario, alle stesse condizioni e in base alle stesse norme di cui al presente articolo. Qualora un partner o un subappaltatore sia un'organizzazione internazionale, si applicano gli accordi di verifica conclusi fra tale organizzazione e la Commissione europea.

16.3. Oltre alle relazioni menzionate nell'articolo 2, i documenti di cui all'articolo 16.2 comprendono:

- registrazioni contabili (informatizzate o manuali) provenienti dal sistema contabile del beneficiario, quali il libro mastro generale, i libri mastri ausiliari e i conti dei libri paga, i registri delle immobilizzazioni e altre informazioni contabili pertinenti;
- attestazioni delle procedure di aggiudicazione, quali documenti di gara, offerte presentate e relazioni di valutazione;
- attestazioni degli impegni assunti, quali contratti e moduli d'ordine;
- attestazioni della prestazione di servizi, quali relazioni approvate, fogli di presenza, biglietti di trasporto (comprese le carte d'imbarco), attestazioni della partecipazione a seminari, conferenze e corsi di formazione (fra cui la relativa documentazione e il materiale ricevuto, certificati) ecc.;
- attestazioni del ricevimento di merci, quali bolle di consegna dei fornitori;
- attestazioni del completamento dei lavori, quali certificati di collaudo;
- attestazioni dell'acquisto, quali fatture e ricevute;
- attestazioni dell'avvenuto pagamento, quali estratti conto, avvisi di addebito, attestazione della liquidazione da parte del subappaltatore;

- per le spese relative a carburanti e lubrificanti, un elenco riepilogativo delle distanze percorse, del consumo medio dei veicoli usati, dei costi del carburante e dei costi di manutenzione;
- documenti relativi al personale e ai libri paga, quali contratti, fogli paga e fogli di presenza. Per il personale locale assunto con contratti a tempo determinato, i dettagli della retribuzione pagata, debitamente motivata del responsabile locale e suddivisa in retribuzione lorda, contributi previdenziali, assicurazione e retribuzione netta. Per il personale espatriato e/o dislocato in Europa (se l'azione è realizzata in Europa), le analisi e le ripartizioni delle spese per mese di lavoro effettivo, valutate sulla base dei prezzi unitari per segmento verificabile di tempo di lavoro prestato e suddivise in retribuzione lorda, contributi previdenziali, assicurazione e retribuzione netta.

ARTICOLO 17 - IMPORTO FINALE DEL FINANZIAMENTO DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE SOVVENZIONATRICE

- 17.1. L'importo totale che l'amministrazione sovvenzionatrice deve versare al beneficiario non può superare l'importo massimo della sovvenzione stabilito all'articolo 3.2 delle Condizioni particolari, né in termini di valore assoluto né come percentuale dei costi totali stimati dell'azione.
- 17.2. Qualora i costi totali dell'azione alla fine della medesima siano inferiori ai costi totali stimati di cui all'articolo 3.1 delle Condizioni particolari, il contributo dell'amministrazione sovvenzionatrice è limitato all'importo ottenuto applicando la percentuale stabilita all'articolo 3.2 delle Condizioni particolari ai costi totali dell'azione approvati dall'amministrazione sovvenzionatrice.
- 17.3. Il beneficiario accetta che la sovvenzione non possa in nessun caso determinare un profitto a suo favore e che debba essere limitata all'importo necessario per bilanciare le entrate e le uscite dell'azione. Il profitto si definisce come segue:
- nel caso della sovvenzione di un'azione, l'eccedenza delle entrate effettive rispetto ai costi effettivi dell'azione in questione, al momento in cui viene presentata la domanda di pagamento del saldo. Tuttavia, per le azioni miranti specificamente a rafforzare la capacità finanziaria del beneficiario, si considera profitto la distribuzione, ai membri dell'organismo beneficiario, dell'eccedenza del reddito derivato dalla sua attività che determini l'arricchimento personale dei membri medesimi;
 - nel caso della sovvenzione di funzionamento, l'eccedenza nel bilancio di esercizio del beneficiario.

Tali disposizioni non si applicano alle borse di studio, di ricerca o di formazione professionale versate a persone fisiche né a premi assegnati nell'ambito di procedure concorsuali.

- 17.4. Fatto salvo il diritto di risolvere la convenzione in conformità con l'articolo 12.2, se l'azione non viene realizzata o se la sua esecuzione è insoddisfacente, parziale o tardiva, l'amministrazione sovvenzionatrice può ridurre, con una decisione opportunamente motivata, la sovvenzione inizialmente concessa proporzionalmente all'effettiva esecuzione dell'azione secondo i termini della presente convenzione.

ARTICOLO 18 – RECUPERO

- 18.1. Il beneficiario s'impegna a rimborsare all'amministrazione sovvenzionatrice gli eventuali importi pagati in eccesso rispetto all'importo finale dovuto, entro 45 giorni

dall'emissione della nota di addebito, dove per nota di addebito si intende la lettera con cui l'amministrazione sovvenzionatrice richiede al beneficiario l'importo dovuto.

18.2. Se il beneficiario non effettua il rimborso entro il termine ultimo fissato dall'amministrazione sovvenzionatrice, quest'ultima può maggiorare gli importi dovuti degli interessi:

- al tasso di sconto applicato dalla banca centrale dello Stato dell'amministrazione sovvenzionatrice se i pagamenti sono nella moneta di quello Stato;
- al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento in euro, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, se i pagamenti sono in euro,

il primo giorno del mese di scadenza, maggiorato di 3,5 punti percentuali. Gli interessi di mora si calcolano sul periodo che intercorre tra la data del termine ultimo per il pagamento stabilita dall'amministrazione sovvenzionatrice e la data del pagamento effettivo. Eventuali pagamenti parziali sono imputati in primo luogo agli interessi di mora così stabiliti.

18.3. Gli importi da restituire all'amministrazione sovvenzionatrice possono essere compensati a fronte di qualsiasi importo dovuto al beneficiario. Ciò non pregiudica il diritto delle parti di concordare il pagamento a rate.

18.4. Le spese bancarie connesse al rimborso degli importi dovuti all'amministrazione sovvenzionatrice sono interamente a carico del beneficiario.

18.5. Ove necessario, l'Unione europea può, in qualità di donatore, surrogarsi all'amministrazione sovvenzionatrice.